

**ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI RECUPERO E RELATIVO
TRASPORTO A DESTINO IN AMBITO NAZIONALE/COMUNITARIO
DEI RIFIUTI AVENTI CODICI EER 19.12.12 (FRAZIONE SECCA
TRITOVAGLIATA) PROVENIENTI DA IMPIANTI DI T.M.B./S.T.I.R.
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI**

G.P. 04/SAPNA/2022 – Lotto 2 – CIG 9134390117

oooooooooooooooooooo

Nella data di cui al registro di repertorio riportato in intestazione, presso gli uffici della sede operativa della S.A.P. NA. – Sistema Ambiente Provincia di Napoli SpA a socio unico, siti in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 Napoli,

TRA

Dott. Gabriele Gargano nato a Napoli il 07.11.1960 C.F. GRGGRL60S07F839I, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto della S. A. P. NA. – Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico, sede legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133, Napoli, codice fiscale e partita IVA 06520871218, iscritta alla C.C.I.A.A. di Napoli al REA n. 820632, che rappresenta nella sua qualità di Amministratore Unico e di seguito nel presente atto denominato semplicemente il Committente;

E

Sig. Patrick Santini, nato a Bolzano (BZ) il 19.09.1969, C.F. SNTPRC69P19A952O, residente in Bolzano (BZ), in qualità di legale rappresentante della società PA Service Srl, con sede in Cortaccia SSDV (BZ) alla Via Dell'Adige n. 16, codice fiscale e partita IVA 02559120213, iscritta alla Camera di Commercio di Bolzano (BZ), al Repertorio Economico Amministrativo n. BZ-187754;

Sig. Andrea Ramonda, nato a Rivoli (TO) il 14.01.1973, C.F. RMNDR73A14H355K, residente in Bologna (BO), in qualità di legale rappresentante della società Herambiente SpA, con sede a Bologna (BO) al Viale Carlo Berti Pichat, 2/4, codice fiscale e partita IVA 02175430392, iscritta alla Camera di Commercio di Bologna (BO) al Repertorio Economico Amministrativo n. BO – 479836;

Sig. Costanzo Minini, nato a Vilminore di Scalve (BG) il 11.04.1940 C.F. MNNCTN40D11M05M0M, residente in San Vittore Olona (MI), in qualità di legale rappresentante della società Enki Srl, con sede in Milano (MI) alla Via Giorgini, 13, codice fiscale e partita IVA 02545140168, iscritta alla Camera di Commercio di Milano (MI) al Repertorio Economico Amministrativo n. MI -1754131;

di seguito nel presente atto denominate la/e Impresa/e.

RICHIAMATI

- la Legge 26 febbraio 2010 n. 26, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, (da ora in avanti più semplicemente definita L.26/2010) recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post-emergenziale nel

- territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile;
- il decreto N° 144 del 17/03/2010 del Presidente della Provincia di Napoli, gli atti, le norme, le leggi ed i regolamenti in esso richiamati e contenuti e che nel presente atto si intendono integralmente riportati, con il quale si attribuiscono al “Committente” i poteri derivanti dall’applicazione della L.26/2010 per quanto attiene le attività delle società provinciali;
 - la Legge 24 Gennaio 2011 n. 1, conversione in legge, con modificazioni, del decreto Legge n° 26 novembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti;
 - la legge n. 71 del 24 giugno 2013 che ha convertito con modificazioni il D. L. 43/2013 recante *“disposizioni urgenti per il rilancio dell’area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015”* che ha prorogato al 31.12.2013 le competenze della S.A.P. Na. SpA, relative alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti nell’ambito territoriale della provincia di Napoli;
 - la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 221 del 05.07.2013, pubblicata nel B.U.R.C. n. 44 del 12.08.2013, recante *Disegno di Legge “Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania”*;
 - il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*;
 - il D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207 Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”* per quanto applicabile al presente accordo quadro e non abrogato dal D. Lgs. 50/2016;
 - la Legge 136/10 e sue successive mm. ed ii. che stabilisce specifici obblighi in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari relativi ad appalti pubblici;
 - la legge 27 febbraio 2014, n. 15, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150”*;
 - la legge 7 Aprile 2014, n. 56, recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni dei comuni;

- la legge regionale n. 5 del 24 gennaio 2014, recante disposizioni inerenti il “riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania”, pubblicata nel B.U.R.C. n. 7 del 27.01.2014;
- la legge 11 agosto 2014 n. 116, conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, recante “disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”;
- il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2015, n. 11;
- la legge 6 agosto 2015 n. 125, di conversione del D.L. 78/15;
- la Legge Regionale n. 6 del 05.04.2016, pubblicata nel B.U.R.C. n. 22 del 05.04.2016, recante “*Misure in materia di servizio idrico integrato e piano dei rifiuti*”;
- la Legge Regionale n. 14 del 26 maggio 2016, pubblicata nel B.U.R.C. n. 33 del 26.05.2016, recante “*Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti*”;
- la Legge Regionale n. 29 del 08 agosto 2018, pubblicata nel B.U.R.C. n. 57 del 08.08.2018, recante “*Modifiche alla Legge Regionale del 26 maggio 2016, n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti)*”.

PREMESSO

- che in data 14.03.2022, giusta determina del 10.03.2022, il Committente ha bandito, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, una procedura aperta telematica 04/SAPNA/2022, suddivisa in due lotti, ciascuno dei quali finalizzato alla stipulazione di un accordo quadro per l'affidamento del servizio di recupero e relativo trasporto a destino in ambito nazionale/comunitario dei rifiuti aventi codice EER 19.12.12 (Frazione Secca Tritovagliata) provenienti dagli impianti di T.M.B. di rifiuti/S.T.I.R. della Città Metropolitana di Napoli;
- che i quantitativi di rifiuti da avviare a recupero nell'ambito di ciascun lotto sono i seguenti:
 - lotto 1: 40.000 Ton EER 19.12.12 – FST (Frazione Secca Tritovagliata);
 - lotto 2: 100.000 Ton EER 19.12.12 – FST (Frazione Secca Tritovagliata);
- che l'importo complessivo presunto dell'appalto è pari a € 29.694.000,00, oltre IVA di cui € 29.400.000,00 per il servizio ed € 294.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che l'importo unitario, posto a base di gara, utilizzato per il computo dell'importo complessivo presunto dell'appalto di cui al punto precedente è pari ad €/Ton 210,00;
- che l'importo complessivo presunto dell'appalto è così suddiviso tra i lotti di cui esso si compone:

- lotto 1: € 8.484.000,00 di cui € 8.400.000,00 per il servizio oggetto del lotto ed € 84.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- lotto 2: € 21.210.000,00 di cui € 21.000.000,00 per il servizio oggetto del lotto ed € 210.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che il Committente, con determina dell'Amministratore Unico dell'8 luglio 2022 ha disposto l'aggiudicazione del lotto 2, nei termini di seguito indicati:
 - 1) PA Service Srl con sede in Bolzano, Via dell'Adige, 16 – P. IVA 02559120213. Importo unitario offerto 189,50 €/Ton, quantitativo offerto Ton. 40.000, quantitativo in aumento Ton. 60.000;
 - 2) Enki Srl con sede in Milano, Via Giorgini, 13 – P. IVA 02545140168. Importo unitario offerto 206,93 €/Ton, quantitativo offerto Ton. 40.000, quantitativo in aumento Ton. 10.000;
 - 3) Herambiente SpA con sede in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 – P. IVA 02175430392. Importo unitario offerto 208,80 €/Ton, quantitativo offerto Ton. 15.000;
- che in data 14 giugno 2022, 16 giugno 2022 e 17 ottobre 2022 il Committente ha disposto le verifiche per il controllo della sussistenza dei requisiti d'ordine generale in capo all'Imprese aggiudicatrici;
- che il Committente riscontrava la regolarità contributiva delle Imprese mediante acquisizione dei D.U.R.C. di cui ai prot.: INPS_32748371 del 20/09/2022 (PA Service Srl), INPS_32985350 del 05.10.2022 (Herambiente SpA) e INAIL_34164647 del 01/08/2022 (Enki Srl) e INAIL_35787999 del 30 novembre 2022;
- che le Imprese sono iscritte nelle *white list provinciali* delle Prefetture territorialmente competenti;
- che le Imprese hanno prodotto la documentazione propedeutica alla stipulazione del presente atto;
- che con le note prot. 12161, prot. 12164 e prot. 12159 del 08.07.2022 sono state autorizzate, rispettivamente, dal Committente, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del D. Lgs. 50/2016, le società Pa Service Srl, Herambiente SpA ed Enki Srl all'esecuzione anticipata in via d'urgenza delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- che alla data di stipula del presente atto il Committente ha acquisito tutte le certificazioni attestanti il possesso, in capo all'Impresa, dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO APPRESSO

Art. 1 – Oggetto dell'Accordo Quadro

1.1 È oggetto del presente accordo quadro il servizio di recupero e relativo trasporto a destino in ambito comunitario dei rifiuti aventi codice EER 19.12.12 (Frazione Secca Tritovagliata) provenienti dagli impianti di T.M.B. di rifiuti/S.T.I.R. della Città Metropolitana di Napoli per i quantitativi assegnati ai seguenti aggiudicatari:

- **Pa Service Srl** per **Ton. 40.000**, ed un ulteriore quantitativo in aumento di **Ton. 10.611** per un importo complessivo di **euro 9.685.284,50** di cui **euro 9.590.784,50**

per il servizio oggetto del lotto ed **euro 94.500,00** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- **Enki Srl** per **Ton. 40.000** per un importo complessivo pari ad **euro 8.361.200,00** di cui **euro 8.277.200,00** per il servizio oggetto dell'appalto ed **euro 84.000,00** per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- **Herambiente SpA** per **Ton. 15.000** per un importo complessivo pari ad **euro 3.163.500,00** di cui **euro 3.132.000,00** per il servizio oggetto del lotto ed **euro 31.500,00** per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

1.2 Il Committente non è tenuto ad assicurare l'effettuazione di prestazioni minime ovvero il raggiungimento del quantitativo totale di rifiuti indicato dall'impresa nella propria offerta economica. L'impresa sono, invece, obbligate ad assicurare l'evacuazione del quantitativo totale di rifiuti indicato nella propria offerta economica e riportato nel presente paragrafo.

L'assegnazione dei quantitativi aggiudicati avverrà secondo le effettive necessità del Committente che saranno comunicate con appositi ordinativi di servizio e con le modalità individuate nella documentazione di gara che forma parte integrante e sostanziale del presente accordo ancorché non materialmente allegata allo stesso.

1.2 La durata del presente accordo quadro è fissata in mesi 12 a partire dalla data di esecuzione anticipata delle prestazioni risultante dalle note prot. 12161, prot. 12164 e prot. 12159 del 08.07.2022 richiamate in premessa, salvo esaurimento, prima della scadenza contrattuale, del relativo importo.

1.4 L'affidamento, ex lege, della gestione degli impianti di T.M.B. di rifiuti/S.T.I.R., siti e discariche ad altro soggetto giuridico comporta il recesso del Committente dal presente accordo quadro, come specificato al successivo art. 8, punto 8.2.

1.5 È escluso il tacito rinnovo del presente accordo quadro.

Art. 2 – Ammontare dell'Accordo Quadro – Lotto 2

2.1 L'importo complessivo presunto del presente accordo quadro è pari ad **€ 21.210.000,00** di cui **€ 21.000.000,00** per il servizio oggetto del lotto ed **€ 210.000,00** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

In ordine all'IVA, ove applicabile, si attuano le disposizioni di cui all'art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, così come modificato dall'art. 1, comma 629, lett. a), della Legge n. 190/2014 (reverse charge).

L'importo complessivo presunto dell'accordo quadro deve intendersi come un tetto massimo raggiungibile e le eventuali variazioni in diminuzione non potranno costituire motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna.

Art. 3 – Termini, Modalità di Esecuzione e Penalità

3.1 L'Imprese aggiudicatarie dovranno espletare il servizio oggetto dello stesso, sulla base della pianificazione predisposta dal Committente, presso gli impianti da essa individuati e autorizzati dal Committente. Il rifiuto conferito nei predetti impianti è prodotto presso:

Impianto di T.M.B. di Giugliano in Campania – Via Circumvallazione, Loc.tà Pontericcio, 80014 Giugliano in Campania (NA);

Impianto di T.M.B. di Tufino – S. P. per Visciano, Loc.tà Schiava – Paenzano, 80030 Tufino (NA);

S.T.I.R. di Caivano – Zona A.S.I., Loc.tà Pascarola – 80023 Caivano (Na).

3.2 Le Imprese aggiudicatarie si impegnano a garantire il servizio oggetto dell'accordo quadro secondo le disposizioni di cui alla documentazione di gara relativa alla fase di esecuzione dello stesso.

3.3 Per le violazioni agli obblighi che le Imprese assumono con la sottoscrizione del presente accordo quadro, il Committente provvederà ad applicare, nei confronti delle stesse, le penalità di cui all'art. 19 del capitolato speciale d'appalto di cui alla G.P. 04/SAPNA/2022.

In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto del Committente a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalle inadempienze dell'Impresa, derivassero al Committente per qualsiasi motivo.

3.4 A garanzia degli obblighi derivanti dal presente accordo quadro le Imprese hanno presentato:

PA Service Srl: polizza n. 100.1915899 del 20 ottobre 2022, rilasciata dalla Elba Assicurazioni SpA, con polizza aggiuntiva Appendice n° 1 del 15 dicembre 2022 della Revo Insurance SpA, quale garanzia definitiva ex art. 103 del D. Lgs. 50/2016. Importo complessivo garantito di € 387.411,38;

Herambiente SpA: polizza n. 10377/00012571 del 25.10.2022, rilasciata dalla Liberty Mutual Insurance Europe SE, quale garanzia definitiva ex art. 103 del D. Lgs. 50/2016. Importo garantito € 126.540,00;

Enki Srl: polizza n. 100.1921402 del 08.11.2022, rilasciata dalla Elba Assicurazioni SpA, quale garanzia definitiva ex art. 103 del D. Lgs. 50/2016. Importo garantito € 334.448,00.

Art. 4 – Contabilizzazione del Servizio

4.1 La contabilizzazione del servizio, relativa a ciascun ordinativo di servizio, avverrà mensilmente per il tramite di stati di avanzamento, redatti in contraddittorio, sulla base di quanto disposto all'art. 16 del capitolato speciale d'appalto.

Gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza (oneri non soggetti a ribasso), saranno riconosciuti solo a fronte della presentazione di documentazione idonea a dimostrare che l'Impresa aggiudicataria ha effettivamente sostenuto il relativo costo.

4.2 Il corrispettivo del servizio, relativo a ciascun ordinativo di servizio, sarà determinato sulla base delle evidenze risultanti dai documenti previsti al presente articolo.

Art. 5 – Fatturazione e Termini di Pagamento

5.1 Il pagamento del corrispettivo, relativo a ciascun ordinativo di servizio, avverrà entro i termini previsti dalla normativa vigente, previo accertamento della regolarità contributiva dell'aggiudicatario e delle verifiche di cui all'art. 48 bis del D.P.R 602/73.

5.2 I pagamenti verranno effettuati, al netto delle eventuali penali.

5.3 Per poter procedere al pagamento, il Committente dovrà essere in possesso:

- a) del presente accordo quadro, in originale, registrato al pubblico registro;
- b) dell'ordinativo di servizio emesso nei confronti dell'Impresa aggiudicataria;
- c) l'attestazione di esecuzione fornitura e/o prestazione a regola d'arte firmata dall'esecutore contrattuale e dal responsabile del procedimento.

5.4 Le Imprese potranno emettere fattura a seguito della redazione, in contraddittorio, dello stato di avanzamento del servizio, relativa a ciascun ordinativo di servizio, con le modalità di cui al successivo punto **5.5**.

5.5 Le fatture, fatte salve le propedeuticità previste al precedente **punto 5.4**, dovranno essere emesse dalle Imprese in relazione alle prestazioni da queste singolarmente svolte, ed intestate a:

Sistema Ambiente Provincia di Napoli SpA

P.zza Matteotti, 1 – 80100 Napoli

codice fiscale e partita IVA 06520871218

L'emissione dei documenti fiscali è soggetta al regime dello *split payment*.

A far data dal 01.01.2019, ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 205 del 27.12.2017, pubblicata in G. U. Serie Generale n. 302 del 29.12.2017 – Suppl. Ordinario n. 62, i documenti fiscali, relativi alle prestazioni rese per il Committente, dovranno essere emessi unicamente in formato elettronico, salvo diversa previsione normativa e/o regolamentare che dovesse successivamente intervenire.

Il "*codice destinatario*" da utilizzare ai fini dell'emissione della fattura elettronica è **W7YVJK9**.

Le Imprese dovranno emettere singola fattura per ciascun luogo di esecuzione del accordo quadro indicato al precedente art. 3, punto 3.1.

5.6 Il Committente procederà alla liquidazione del corrispettivo, relativo a ciascun ordinativo di servizio, esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato delle Imprese, secondo il disposto normativo della L. 136/10 e sue mm. ed ii., i cui codici IBAN sono i seguenti:

PA Service Srl

IT91W0604511616000000288000

Soggetti delegati ad operare:

Patrick Santini C.F. SNTPRC69P19A9520;

Rosa Circolo C.F. CRCRSO79S54M208C.

Herambiente SpA

IT43T0200809292V00833867131

Soggetti delegati ad operare:

Stefano Venier C.F. VNRSFN63D03L483M;

Luca Moroni C.F. MRNLCU68C18F2L5R;

Carla Petraglia C.F. PTRCRL64C62A944Q.

Enki Srl

IT54U0569620700000003522X56;

Soggetti delegati ad operare:

Adele Piera Marelli C.F. MRLDPR45S66F205C.

5.7 È vietata ogni forma, totale o parziale, di cessione del presente accordo quadro a terzi e/o a qualsivoglia persona fisica o giuridica ai fini della esecuzione delle opere in esso descritte.

È altresì espressamente vietata ogni forma di cessione a terzi o di mandato all'incasso o di delegazione sotto qualsiasi forma del credito derivante dal presente atto, totale o parziale ai sensi dell'art. 1260, 2° comma Codice Civile, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di violazione a tali divieti, il Committente avrà la facoltà di risolvere immediatamente ed in pieno diritto l'accordo quadro, incamerando, a titolo di penale, le ritenute a garanzia eventualmente operate, ferma restando salva ed impregiudicata ogni altra azione per la refusione di eventuali maggiori danni.

Art. 6 – Tracciabilità dei Flussi Finanziari

6.1 Le parti assumono reciprocamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive mm. ed ii.

6.2 Tutte le transazioni finanziarie da effettuarsi in esecuzione del presente accordo quadro e, dunque, dei singoli ordinativi di servizio andranno eseguite avvalendosi, pena la risoluzione del medesimo, di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via

esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 6, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente accordo quadro e, dunque, ai singoli ordinativi di servizio devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 4, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

6.3 I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, relative agli interventi di cui al comma 2, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 2 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 2, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

6.4 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Committente o dalle Imprese, il codice identificativo di gara (**CIG**), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta del Committente e qui di seguito indicato n. **9134390117**. Le imprese affidatarie comunicheranno al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvederanno, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

6.5 Le Imprese che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne daranno immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura di Napoli.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto della presente convenzione.

Art. 7 – Subappalto

7.1 Si applica quanto sancito all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Le Imprese PA Service Srl ed Enki Srl, in sede di gara, hanno dichiarato che non intendono subappaltare alcuna prestazione oggetto dell'appalto. L'Impresa Herambiente SpA, in sede di gara, ha dichiarato che intende subappaltare i “*servizi di recupero rifiuti - servizi di trasporto rifiuti, nella misura consentita dalla normativa vigente*”.

Art. 8 – Recesso e Risoluzione dell'Accordo Quadro

8.1 Il Committente potrà comunicare il proprio recesso dal presente accordo quadro, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile, per qualsiasi motivo, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento, con preavviso di giorni solari 30 (trenta) senza che questo possa comportare azione in danno o pretese di indennizzo, a qualsiasi titolo o ragione, da parte delle Imprese nei confronti del Committente.

8.2 Il Committente ha altresì facoltà di recedere dall'accordo quadro in qualunque momento dell'esecuzione, anche nei seguenti casi:

- a) motivi di pubblico interesse;
- b) soppressione, chiusura dell'impianto e/o passaggio dello stesso ad altro gestore, senza che le Imprese possano accampare alcun diritto di risarcimento;

8.3 Oltre a quanto genericamente previsto all'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiranno causa di risoluzione di diritto del presente accordo quadro per grave inadempimento delle Imprese:

- a) tutti i casi previsti dalla vigente legislazione sugli appalti pubblici e dalla disciplina, generale e specifica, di gara;
- b) una o più interruzioni della fornitura oggetto del presente atto da parte delle Imprese, non concordata, non autorizzata o, comunque, non approvata da parte del Committente;
- c) cessazione di attività, concordato preventivo di fallimento, stato di insolvenza e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico delle Imprese;
- d) malafede, frode, grave negligenza, grave e reiterata contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali, da parte delle Imprese, anche se limitata ad una sola struttura oggetto del servizio;
- e) inizio delle prestazioni da parte delle Imprese oltre il termine prefissato;
- f) interruzione ingiustificata del servizio da parte delle Imprese per qualsiasi motivo;
- g) gravi violazioni da parte delle Imprese delle norme e delle disposizioni previste dal CCNL, applicato dalle stesse, in vigore al momento della stipula dell'accordo quadro;
- h) violazione da parte delle Imprese delle norme sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro, nonché assicurazioni obbligatorie ed adempimenti in materia contributiva, retributiva e tributaria;
- i) subappalto non autorizzato delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro;

l) esito negativo, successivo alla stipula dell'accordo quadro, delle verifiche ai sensi dell'art. 71, comma 2, del DPR 445/00.

8.4 Nel caso in cui il Committente decidesse di avvalersi della risoluzione di diritto del presente accordo quadro per effetto del verificarsi di una o più delle inadempienze previste nel precedente comma, provvederà a sospendere le attività delle Imprese e ad comunicare a mezzo lettera raccomandata l'avvenuta risoluzione del presente accordo quadro ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando che alle Imprese verranno corrisposte le prestazioni regolarmente eseguite sino alla data di risoluzione, diminuite degli oneri aggiuntivi che il Committente ha dovuto sostenere a seguito e per effetto della risoluzione dell'accordo quadro, restando nella facoltà del Committente medesimo di agire per il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

8.5 In caso di inadempimento da parte delle Imprese delle norme sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro, nonché assicurazioni obbligatorie ed adempimenti in materia contributiva, retributiva e tributaria, il Committente, qualora non intendesse avvalersi della clausola risolutiva espressa, si riserva, comunque, la facoltà di adottare tutte le misure previste dalla vigente normativa, a tutela dei propri interessi, non ultimo il diritto di affidare a terzi la fornitura in danno delle Imprese inadempienti restando esclusa ogni altra pretesa da parte di queste ultime.

8.6 Il presente accordo quadro verrà, altresì, risolto immediatamente ed automaticamente qualora la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – dovesse comunicare la sussistenza sul conto delle Imprese di informazioni ex art. 91 del D. Lgs. 06.09.2011 n. 159, modificato dal D. Lgs. Del 15.11.2012 n. 218.

8.7 Con la sottoscrizione del presente accordo quadro, pena la sua risoluzione, le Imprese assumono l'impegno di comunicare al Committente ogni eventuale variazione intervenuta nei propri organi societari a decorrere dalla data di aggiudicazione definitiva dell'appalto.

Art. 9 – Controversie

9.1 Per la risoluzione delle eventuali controversie, sarà competente esclusivamente il Foro di Napoli, escludendosi il ricorso all'arbitrato.

Art. 10 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari – Codice Etico

10.1 Per quanto espressamente previsto nel presente accordo quadro si rimanda a:

- 1) Bando di Gara relativo alla G.P. 04/SAPNA/2022;
- 2) Capitolato Speciale d'Appalto relativo alla G.P. 04/SAPNA/2022;
- 3) Disciplinare Tecnico relativo alla G.P. 04/SAPNA/2022;
- 4) Offerte Economiche delle Imprese relative al lotto n. 2 a della G.P. 04/SAPNA/2022;

5) D.U.V.R.I. relativo alla G.P. 04/SAPNA/2022;

che si intendono qui espressamente richiamati e sottoscritti, ancorché non materialmente allegati al presente accordo quadro, ed alle norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici.

10.2 Con la sottoscrizione del presente contratto l'Impresa dichiara di essere a conoscenza delle norme in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e di responsabilità amministrativa degli enti, nonché di aderire alle disposizioni contenute nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, adottati dal Committente e consultabili ai seguenti link:

<https://www.sapnapoli.it/trasparenza/trasparenza/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta.html>;

<https://www.sapnapoli.it/trasparenza/trasparenza/disposizioni-general/atti-general/atti-amministrativi-general/modello-di-organizzazione-gestione-e-controllo-ai-sensi-del-d-l-8-giugno-2001-n-231.html>;

<https://sapnapoli.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza.html>.

A tal riguardo, l'Impresa si impegna a tenere un comportamento in linea con i principi ivi sanciti e comunque tale da non esporre il Committente ai rischi contemplati nelle disposizioni sopra richiamate.

L'Impresa è consapevole che l'eventuale inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e configura ipotesi di risoluzione espressa, legittimando il Committente a risolvere il presente contratto con effetto immediato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.

Art. 11 - Spese dell'Accordo Quadro e trattamento fiscale

11.1 Tutte le spese del presente accordo quadro, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico delle Imprese, ai sensi dell'art. 16 bis del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

11.2 Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente accordo quadro sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'Art. 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

11.3 L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Committente.

11.4 Gli ordinativi di servizio emessi dal Committente in esito all'affidamento dell'appalto non sono soggetti ad obbligo di registrazione presso il competente ufficio.

Art. 12 – Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione Contrattuale

12.1 Il responsabile del procedimento per il Committente è l'Ing. Domenico Ruggiero.

12.2 I direttori dell'esecuzione contrattuale del Committente sono:

- l'Ing. Giovanni Romano per l'impianto di T.M.B. di rifiuti di Giugliano in Campania;
- il Dott. Tommaso Scotti per l'impianto di T.M.B. di rifiuti di Tufino;
- il Dott. Antonio D'Alisa per lo S.T.I.R. di Caivano.

Art. 13 – Responsabile delle Imprese

13.1 I responsabili dei servizi per le Imprese, per le prestazioni di cui al presente accordo quadro, sono:

- per la PA Service Srl, il Sig. Patrick Santini, contattabile ai seguenti recapiti: tel. 0471068800, cell. 3356351301, e-mail patrick.santini@pasercivcesrl.com, pec gare@pec.paservicesrl.com;
- per Herambiente SpA il Sig. Claudio Amadori, contattabile ai seguenti recapiti: tel. 051.4225202, cell. 335.7151156, e-mail claudio.amadori@gruppohera.it, pec herambientegare@pec.gruppohera.it;
- per Enki Srl, il Sig. Francesco Fallica, contattabile ai seguenti recapiti: tel. 02.30208803, cell. 335.5444844, e-mail f.fallica@enkisrl.eu, pec enki@legalmail.it.

Art. 14 – Protocollo di Legalità

14.1 Le Imprese dichiarano di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto dalla Provincia di Napoli, in qualità di socio unico del Committente, con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettare incondizionatamente il contenuto e gli effetti, ad esclusione, nel rispetto delle gerarchie delle fonti normative, di quelle previste in tema di tracciabilità finanziaria, dall'art. 2 comma 2, punti h) e i), dall'art. 7, comma 1 e dall'art. 8 comma 1 clausola 7) e 8) del protocollo di legalità sostituito ed integrato con l'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, che qui si intende integralmente riportato.

14.2 Le Imprese si impegnano a denunciare immediatamente alle forze di polizia o all'autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

14.3 Le Imprese si impegnano a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui al precedente punto **14.2** e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

14.4 Le Imprese dichiarano di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica dell'accordo quadro, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

14.5 Le Imprese dichiarano, altresì, di essere a conoscenza del divieto per il Committente di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

14.6 Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al citato protocollo di legalità comporta l'applicazione delle sanzioni in esso contemplate.

Il Committente

Le Imprese

PA Service Srl

Herambiente SpA

Enki Srl

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le Imprese dichiarano di approvare specificatamente le clausole di cui ai seguenti articoli del presente accordo quadro: art. 1, comma 1.3; art. 8, comma 8.2.

Il Committente

Le Imprese

PA Service Srl

Herambiente SpA

Enki Srl